

Piano Transizione 5.0

Art. 38 D.L. n. 19/2024

DM n. 24 luglio 2024 (d'ora in avanti "DM")

OGGETTO **Credito d'imposta per nuovi investimenti in beni strumentali** all'esercizio d'impresa nell'ambito di progetti di innovazione che conseguano una **riduzione dei consumi energetici** della struttura produttiva.

BENEFICIARI È riconosciuto a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato - comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti - **indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito**, che effettuino nel 2024 e nel 2025 nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Sono **escluse**:

- le imprese in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale¹;
- le imprese destinatarie di sanzioni interdittive derivanti dalla violazione delle norme sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche² e ai sensi del codice antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011³;
- che non rispettino le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e inadempienti rispetto agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori

RISORSE DISPONIBILI Il Piano Transizione 5.0 prevede uno stanziamento pari a **6,3 miliardi di euro**⁴.

¹ Previste dal Regio Decreto n. 267/1992, dal codice della crisi d'impresa (D.lgs n. 14/2019) o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle situazioni indicate.

² Di cui all'art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2001.

³ Art. 3, comma 2, lett. b) del D.M.

⁴ Art. 38, comma 21, D.L. n. 19/2024.

TIPOLOGIA DI INVESTIMENTI AMMESSI

Sono agevolabili i progetti di innovazione **avviati⁵ dal 1° gennaio 2024 e completati⁶ entro il 31 dicembre 2025⁷** aventi ad oggetto investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all'esercizio dell'impresa e che siano interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, **a condizione che, tramite gli stessi, i progetti di innovazione conseguano complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5%.**

Occorre quindi fare riferimento, in particolare:

- **ai beni materiali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese⁸ secondo le caratteristiche descritte nell'allegato A della L. n. 232/2016⁹;**
- **beni immateriali nuovi (software, sistemi, piattaforme e applicazioni) aventi le caratteristiche descritte nell'allegato B della L. n. 232/2016¹⁰.**

⁵ Come precisato dall'art. 4, comma 3 del D.M. "per data di avvio del progetto di innovazione si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l'investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima"

⁶ Ai sensi dell'art. 4, comma 4 del D.M. "il progetto di innovazione si intende completato alla data di effettuazione dell'ultimo investimento che lo compone, e in particolare:

a) nel caso in cui l'ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, alla data di effettuazione degli investimenti secondo le regole generali previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 109 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 a prescindere dai principi contabili applicati;

b) nel caso in cui l'ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, alla data di fine lavori dei medesimi beni;

c) nel caso in cui l'ultimo investimento abbia ad oggetto attività di formazione finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi alla data di sostenimento dell'esame finale di cui all'articolo 8, comma 1".

⁷ Art. 4 comma 1 del D.M. L'art. 13, comma 1-quinquies del D.L. n. 202/2024, conv. con modif. dalla L. n. 15/2025 – intervenendo in modifica dell'art. 38, comma 2 del D.L. n. 19/2024 conv. con modif. dalla L. n. 56/2024 – ha chiarito che il beneficio è riconosciuto anche se gli investimenti agevolabili sono sostenuti antecedentemente alla presentazione della relativa domanda di accesso, a condizione che siano effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024.

⁸ Come precisato in una [FAQ](#) del MIMIT (cfr. n. 3.9) risultano ammissibili anche "gli impianti di illuminazione e climatizzazione [...] degli esercizi commerciali, ove gestiti da appositi software di gestione efficiente dell'energia".

⁹ In sintesi, sono considerati beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello industria 4.0":

- i beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti come, ad es., le macchine e gli impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime dotate di specifiche caratteristiche tecnologiche (vale a dire, integrabili o assimilabili a sistemi cyberfisici, controllate per mezzo di CNC e/o PLC, interconnesse ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o *part program*, dotate di integrazione automatica con il sistema logistico della fabbrica/la rete di fornitura/altre macchine del ciclo produttivo, dotate di interfaccia uomo macchina semplici e intuitive e che rispondono ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro);

- dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l'integrazione, la sensorizzazione e/o l'interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell'ammodernamento o nel *revamping* dei sistemi di produzione esistenti;

- sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità;

- dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0;

¹⁰ Come specificato dall'art. 38, comma 4 del D.L. n. 19/2024, rientrano tra i beni immateriali agevolabili anche:

a) i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);

b) i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).

Sono inoltre agevolabili:

- a) gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo¹¹, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta¹²;
- b) le spese¹³ per la formazione del personale¹⁴ nell'ambito di percorsi di durata non inferiore a 12 ore, anche nella modalità a distanza, che prevedano il sostenimento di un esame finale con attestazione del risultato conseguito¹⁵, finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, a condizione che le attività formative siano erogate da soggetti esterni¹⁶

Sono in ogni caso **non agevolabili** gli investimenti¹⁷:

- ad attività e attivi direttamente connessi all'uso di combustibili fossili¹⁸;
- ad attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento¹⁹;
- ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico²⁰;
- ad attività nel cui processo produttivo venga generata un'elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi di cui al regolamento (UE) n. 1357/2014 e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all'ambiente²¹;
- in beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti se l'investimento costituisce un adempimento degli obblighi assunti

¹¹ Anche a distanza ai sensi dell'art. 30, comma 1, lett. a) n. 2) del D.Lgs. n. 199/2001 (cfr. art. 4, comma 2, lett. a) del D.M.)

¹² La disposizione di cui all'art. 38, comma 5, lett. a) D.L. n. 19/2024 precisa che con riferimento all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) del D.L. n. 181/2023. Tutti i dettagli rispetto a questi tipi di investimento sono forniti dall'art. 7 del D.M.

¹³ Le agevolazioni in questo caso saranno ammesse nel limite del 10% degli investimenti effettuati nelle altre tipologie, e in ogni caso sino al massimo di 300 mila euro.

¹⁴ Sono ammissibili, in particolare, le spese previste dall'articolo 31, paragrafo 3, del [regolamento \(UE\) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014](#):

- a) le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- b) i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
- c) i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- d) le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

¹⁵ Art. 8, comma 1 D.M.

¹⁶ I soggetti abilitati all'erogazione di tali attività di formazione sono individuati specificamente dall'art. 8, comma 2 del D.M.

¹⁷ Art. 38, comma 6 D.L. n. 19/2024 e art. 5 del D.M.

¹⁸ L'art. 5, comma 1, lett. a) del D.M. prevede alcune eccezioni

¹⁹ L'art. 5, comma 1, lett. b) del D.M. prevede alcune eccezioni

²⁰ Con le eccezioni previste ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. c) del D.M.

²¹ Con le eccezioni previste dall'art. 5, comma 1, lett. d) del D.M.

nei confronti dell'ente pubblico concedente e se sono previsti meccanismi che sterilizzano il rischio economico dell'investimento.

Gli investimenti oggetto dei progetti di innovazione sono agevolabili nel limite massimo complessivo di costi ammissibili pari a **50 milioni di euro annui per ciascun soggetto beneficiario** in riferimento all'anno di completamento dei progetti di innovazione, indipendentemente dalla data di avvio del progetto medesimo²².

MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta è riconosciuto in misura proporzionale alla spesa sostenuta per l'investimento. L'aliquota del credito d'imposta varia a seconda della consistenza dell'investimento e del risultato, in termini di riduzione dei consumi energetici, che consegnerà alla realizzazione dell'investimento²³.

Ogni fascia (base, intermedia e massima) prevede 2 obiettivi di riduzione **alternativi**: il primo, è

INVESTIMENTI	MISURA CREDITO D'IMPOSTA ²⁴
FASCIA BASE Investimenti che consentano una riduzione dei consumi: ➤ non inferiore al 3%, rispetto ai consumi di tutta la struttura; ➤ o non inferiore al 5%, rispetto ai consumi del singolo processo	35% per la quota di investimento fino a 10 milioni di euro
	5% per la quota di investimento da 10 a 50 milioni di euro
FASCIA INTERMEDIA Investimenti che consentano una riduzione dei consumi: ➤ superiore al 6% e fino al 10%, rispetto ai consumi di tutta la struttura; ➤ o superiore al 10% e fino al 15%, rispetto ai consumi del singolo processo	40% per la quota di investimento fino a 10 milioni di euro
	10% per la quota di investimento da 10 a 50 milioni di euro
FASCIA MASSIMA Investimenti che consentano una riduzione dei consumi: ➤ superiore al 10%, rispetto ai consumi di tutta la struttura; ➤ o superiore al 15%, rispetto ai consumi del singolo processo	45% per la quota di investimento fino a 10 milioni di euro
	15% per la quota di investimento da 10 a 50 milioni di euro

riferito ai consumi energetici dell'intera struttura produttiva; il secondo è invece riferito ai consumi del singolo processo interessato dall'investimento.

²² Art. 4, comma 5, ultimo periodo, del D.M.

²³ Ai sensi dell'art. 38 comma 9 del D.L. n. 19/2024 e dell'art. 9 del D.M. la riduzione dei consumi, riproporzionata su base annuale, è calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell'esercizio precedente a quello di avvio di effettuazione degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico. Per le imprese di nuova costituzione, il risparmio energetico conseguito è calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale, secondo i criteri definiti dall'art. 9, comma 5 del D.M.

²⁴ L'art. 1, commi da 427 a 429 della L. n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) ma modificato le aliquote del credito d'imposta. Nella disciplina previgente erano previste tre soglie d'investimento ai fini del calcolo del credito d'imposta

ADEMPIMENTI

Il beneficio è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente che, rispetto all'ammissibilità del progetto di investimento e al completamento degli investimenti, attestano:

- a) *ex ante*, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti;
- b) *ex post*, l'effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione *ex ante*.

In particolare, gli step procedurali previsti sono i seguenti:

➤ **Comunicazione preventiva**²⁵

Per attivare la procedura di accesso al beneficio, **a partire dalla ore 12 del 7 agosto 2024**²⁶ l'impresa dovrà trasmettere una comunicazione in via telematica attraverso la piattaforma informatica "Transizione 5.0" accessibile tramite SPID nel sito istituzionale del GSE (Gestore dei servizi Energetici S.p.A.), contenente le informazioni necessarie ad individuare il soggetto beneficiario, il progetto di innovazione, ivi inclusa la data di avvio e di completamento, gli investimenti agevolabili e il relativo ammontare e l'importo del credito d'imposta potenzialmente spettante. Tale comunicazione preventiva dovrà esser corredata da una **certificazione ex ante attestante la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti**, redatta sulla base di apposito modello messo a disposizione sul sito istituzionale del GSE e rilasciata dai soggetti abilitati individuati all'art. 15, comma 6 del D.M.²⁷.

Il GSE, entro 5 giorni dalla trasmissione, comunicherà all'impresa l'importo del credito d'imposta prenotato nel limite delle risorse disponibili²⁸.

➤ **Comunicazione intermedia**²⁹

A seguito dell'avvenuta prenotazione ed entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'importo del credito d'imposta prenotato, l'impresa dovrà trasmettere un'ulteriore comunicazione, contenente gli estremi delle fatture, relativa all'effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Entro 5 giorni dalla data di presentazione della predetta comunicazione, il GSE trasmette all'impresa la conferma dell'importo del credito d'imposta prenotato ovvero, nel caso di comunicazioni dalle quali si abbia evidenza di una riduzione dell'importo degli investimenti individuati nella comunicazione preventiva, il nuovo e minore importo del credito d'imposta prenotato.

➤ **Comunicazione di completamento**³⁰

(fino a 2,5 milioni di euro, da 2,5 a 10 milioni di euro, e da 10 a 50 milioni di euro); diversamente, con la legge di bilancio 2025 la seconda soglia viene riassorbita nella prima, con l'effetto che anche per la quota di investimento da 2,5 a 10 milioni di euro troverà applicazione l'aliquota massima del credito d'imposta (35%, 40% o 45%).

²⁵ Art. 12 commi da 1 a 3 del D.M.

²⁶ Data prevista con Decreto Direttoriale del MIMIT del 6 agosto 2024

²⁷ Ai sensi dell'art. 38, comma 12 del D.L. n. 19/2024 e dell'art. 10, comma 2, lett. a) del D.M. per le PMI, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 10.000 euro.

²⁸ Nel caso vengano riscontrate irregolarità nella trasmissione dei dati, il GSE indicherà la documentazione da integrare nel termine di 10 giorni (art. 12, comma 2 del D.M.)

²⁹ Art. 12, commi 4 e 5 del D.M.

³⁰ Art. 12, commi 6 e 7 del D.M.

A seguito del completamento del progetto di innovazione e in ogni caso entro il 28.02.2026, l'impresa trasmette apposita comunicazione³¹ di completamento contenente le informazioni necessarie ad individuare il progetto di innovazione completato, ivi inclusa la data di effettivo completamento, l'ammontare agevolabile degli investimenti effettuati e l'importo del relativo credito d'imposta. La comunicazione di completamento dovrà essere corredata, tra l'altro, dalla **certificazione ex post**, volta ad attestare l'effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante, anche in questo caso redatta su apposito modello e da soggetti abilitati ai sensi dell'art. 15, comma 6 del D.M. Entro 10 giorni dalla presentazione della comunicazione di completamento, il GSE, verificati il corretto caricamento dei dati e la completezza dei documenti e delle informazioni rese e il rispetto del limite massimo di costi ammissibili, **comunica all'impresa l'importo del credito d'imposta utilizzabile in compensazione**, che non può in ogni caso eccedere l'importo del credito d'imposta prenotato.

MODALITA' DI FRUIZIONE

Il credito d'imposta è utilizzabile **esclusivamente in compensazione decorsi 10 giorni dalla comunicazione del GSE**³² (con la quale, a seguito della comunicazione di completamento, si conferma l'ammontare del credito utilizzabile) in una o più quote entro la data del 31.12.2025, presentando il **modello F24** unicamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare del credito d'imposta non utilizzato al 31.12.2025 è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo³³.

REGIME CUMULABILITA'

Il credito d'imposta non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d'imposta Transizione 4.0 (art. 1, commi 1051 e ss. della legge 30 dicembre 2020, n. 178). Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto³⁴. Il credito d'imposta è altresì cumulabile con il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica (art. 16, D.L. n. 124/2013, conv. con modif. dalla L. n. 162/2013) e nella Zona logistica semplificata ZLS (art. 13 del D.L. n. 60/2024, conv. con modif. dalla L. 95/2024) e con ulteriori agevolazioni previste nell'ambito dei programmi e degli strumenti dell'Unione europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione³⁵.

DECADENZA

L'impresa decade dal diritto all'utilizzo del credito d'imposta – con conseguente avvio degli atti di recupero da parte dell'Agenzia delle Entrate³⁶ - se in data antecedente al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento del progetto di innovazione, i beni agevolati sono:

- ceduti a terzi;
- destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa;

³¹ Con Decreto Direttoriale del MIMIT del 11 settembre 2024 è stata stabilito il termine a decorrere dal quale è possibile presentare le comunicazioni di completamento, vale a dire le ore 12 del giorno 12.09.2024.

³² Art. 12, comma 7 del D.M.

³³ L'art. 13, comma 3 del D.M. chiarisce che il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o di trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale

³⁴ Art. 11, commi 1 e 2 del D.M.

³⁵ Il regime di cumulabilità – disciplinato dall'art. 38, comma 18 del D.L. n. 19/2024 – è stato modificato dall'art. 1, commi da 427 a 429 della L. n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025)

³⁶ Art. 21 del D.M.

- ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione anche se appartenenti allo stesso soggetto³⁷

CONTROLLI

Il GSE effettua, sulla base di un idoneo piano di programmazione, verifiche documentali e controlli in loco in relazione a ciascun progetto di innovazione³⁸, relativamente alla sussistenza dei requisiti tecnici e dei presupposti per beneficiare dell'agevolazioni e alla congruenza tra i risparmi energetici certificati *ex ante* e quelli effettivamente conseguiti *ex post*.

L'impresa è tenuta a conservare e a rendere disponibile per l'attività di vigilanza tutta la documentazione necessaria all'accertamento della correttezza e veridicità delle dichiarazioni, delle informazioni e dei dati forniti, nonché le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati.

DOCUMENTI UTILI

- [FAQ Mimit](#) (ultimo aggiornamento 24.02.2025)
- [Decreto interministeriale 24 luglio 2024](#)
- [Decreto direttoriale 6 agosto 2024](#)
- [Circolare operativa 16 agosto 2024](#)
- [Decreto direttoriale 11 settembre 2024](#)

³⁷ Art. 21 del D.M. La disposizione prevede ulteriori cause di decadenza, tra cui il mancato mantenimento del livello di riduzione dei consumi energetici conseguito dal progetto di innovazione fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento del progetto.

³⁸ Art. 20 D.M.